

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATE le esigenze di:

- completare il processo di armonizzazione della tassonomia dei crediti prevista dalle vigenti disposizioni di vigilanza con gli standard dell'UE;
- introdurre, sulla base del nuovo impianto definitorio, misure di vigilanza prudenziale di primo pilastro volte a prevenire l'accumularsi di esposizioni creditizie deteriorate nei bilanci bancari;
- avanzare nel recepimento dell'*acquis* dell'UE in materia bancaria e finanziaria nella prospettiva di una maggiore integrazione sui mercati internazionali;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2023-02 denominato "*Regolamento di aggiornamento delle disposizioni di vigilanza in materia di esposizioni creditizie*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2023-02 che entra in vigore il 15 maggio 2023.

San Marino, 9 maggio 2023

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Andrea Vivoli

**REGOLAMENTO
DI AGGIORNAMENTO
DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
IN MATERIA DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE**

anno 2023 / numero 02

INDICE

Articolo 1 – Modifiche ai Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03 in materia di tassonomia dei crediti	2
Articolo 2 – Integrazione al Regolamento n. 2016-02 in materia di tassonomia di crediti	2
Articolo 3 – Modifiche al Regolamento n. 2007-07 in materia di trattamento prudenziale dei crediti.....	8
Articolo 4 – Modifiche ai Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03 in materia di crediti scaduti e garanzie immobiliari.....	11
Articolo 5 – Modifiche alla Circolare n. 2012-03 sugli obblighi informativi periodici delle banche in materia di vigilanza prudenziale	11
Articolo 6 – Modifiche alla Circolare n. 2013-01 sugli obblighi informativi periodici delle società finanziarie in materia di vigilanza prudenziale	11
Articolo 7 – Modifiche al Regolamento n. 2014-02 in materia di rilevazione dei tassi soglia ai fini antiusura, ex articolo 207 C.P.	12
Articolo 8 – Modifiche alla Circolare n. 2015-02 sugli obblighi informativi in materia di centrale dei rischi	12
Articolo 9 – Modifiche alla Circolare n. 2017-03 sugli obblighi informativi in materia di bilancio d’impresa	13
Articolo 10 – Modifiche alla Circolare n. 2017-04 sugli obblighi informativi in materia di situazione contabile (SC).....	23
Articolo 11 – Norme finali e transitorie	23
Articolo 12 – Testi consolidati.....	24

Articolo 1 – Modifiche ai Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03 in materia di tassonomia dei crediti

1. All'articolo I.I.2, comma 1, dei Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03 sono abrogate le definizioni di:

- **“crediti dubbi”**;
- **“crediti incagliati”**;
- **“crediti in sofferenza”**;
- **“crediti non garantiti verso paesi a rischio”**;
- **“crediti ristrutturati”**;
- **“crediti scaduti e/o sconfinanti”**.

2. All'articolo I.I.2 dei Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03, il comma 3 è così sostituito:

“3. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni e nozioni contenute negli articoli della LISF, nonché all'articolo I.I.3 del Regolamento n. 2016-02 per quanto attiene la tassonomia delle esposizioni creditizie e degli elementi strumentali alla loro definizione.”

3. Nei Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03 ogni espressione “crediti dubbi” è sostituita con “*esposizioni creditizie deteriorate*”.

Articolo 2 – Integrazione al Regolamento n. 2016-02 in materia di tassonomia di crediti

1. Alla Parte I, Titolo I, del Regolamento n. 2016-02 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo I.I.3 – Tassonomia dei crediti

1. Per esposizioni creditizie si intendono i crediti verso enti creditizi e crediti verso clientela, garanzie rilasciate e impegni, a utilizzo certo e incerto, revocabile o irrevocabile, escluse quindi le esposizioni derivanti da strumenti finanziari.

2. Le esposizioni creditizie si definiscono al dettaglio quando nei confronti di:

- a) persone fisiche;*
- b) piccole o medie imprese (PMI), ossia imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, a condizione che l'importo dovuto al creditore dalla PMI o dal gruppo di clienti debitori connessi – comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali – non superi 1 milione di euro, che il creditore verifica adottando tutte le misure ragionevoli,*

a condizione che le medesime siano parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi associati a ciascuna di esse siano sostanzialmente ridotti e che il creditore, nella gestione del rischio, tratti tali esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo.

3. Le esposizioni creditizie si definiscono in bonis quando non rientrano tra quelle deteriorate. Le esposizioni creditizie si intendono deteriorate nei casi di:

- a) esposizioni relative a un debitore in default;
- b) esposizioni oggetto di riduzione di valore ai sensi del presente Regolamento;
- c) esposizioni in prova scadute da oltre 30 giorni o per le quali siano state accordate misure di concessione aggiuntive;
- d) esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;
- e) esposizioni in forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui sia l'esposizione garantita sottostante a soddisfare i criteri per essere considerata deteriorata.

Ai fini degli obblighi informativi di cui alla Circolare n. 2017-03 e delle segnalazioni di vigilanza, le esposizioni creditizie deteriorate sono comunque classificate nelle tre seguenti sotto-categorie: "sofferenze", "inadempienze probabili", "scadute e/o sconfinanti", con conseguente scorporo delle prime dalle seconde, preservando maggiore dettaglio e la continuità delle serie storiche relative alle sottocategorie utilizzate in precedenza. Ciò permette di evidenziare il sottoinsieme di esposizioni creditizie deteriorate (le sofferenze) connotate da maggiore gravità.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, lettera a), si definisce in default il debitore al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il creditore giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso il creditore stesso (inadempienza probabile);
- b) il debitore è in arretrato (scaduto e/o sconfinante) da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di una obbligazione creditizia rilevante verso il creditore, salvo sia una esposizione creditizia al dettaglio garantita da beni immobili ovvero esposizione creditizia verso enti del settore pubblico (centrali e locali), nel qual caso si applica il periodo di 180 giorni consecutivi.

Nel caso di esposizioni creditizie al dettaglio, il creditore può applicare la definizione di default di cui alle lettere a) e b) a livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.

Qualora il creditore abbia esposizioni creditizie per cassa verso un debitore in arretrato da oltre 90 o 180 giorni, secondo quanto previsto alla precedente lettera b), le quali rappresentino più del 20 per cento del totale delle esposizioni creditizie per cassa verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore sono considerate scadute e/o sconfinanti (c.d. pulling effect).

Se un debitore appartiene a un gruppo, si valuta la necessità di considerare scadute e/o sconfinanti anche le esposizioni verso altri soggetti del gruppo, tranne per le esposizioni oggetto di dispute isolate che non sono collegate alla solvibilità della controparte.

Ai fini della lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

- 1) il creditore include il credito tra le sofferenze;
- 2) il creditore effettua una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;
- 3) il creditore cede il credito subendo una perdita economica significativa;
- 4) il creditore acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni;

5) il creditore ha presentato istanza di apertura del giudiziale concorso fra i creditori per il debitore o ha avviato una procedura analoga;

6) il debitore ha chiesto o è stato sottoposto alla procedura di giudiziale concorso fra i creditori o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti del creditore;

Ai fini della lettera b), si applica quanto segue:

1) per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;

2) ai fini di cui al punto precedente, il limite concesso comprende qualsiasi soglia creditizia determinata dal creditore e in merito al quale il debitore è stato informato dal creditore stesso;

3) il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo;

4) l'obbligazione creditizia in arretrato è valutata applicando le specifiche soglie di rilevanza.

Se il creditore giudica che un'esposizione creditizia precedentemente classificata come in stato di default è tale per cui per essa non ricorra più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di default, il creditore classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione in bonis. Qualora in seguito si verifici una delle circostanze suddette, si ritiene intervenuto un altro default.

5. Ai fini di cui al precedente comma 3, lettera c), sono "esposizioni creditizie in prova" quelle che hanno cessato di essere classificate come esposizione creditizia deteriorata, ai sensi del successivo comma 12 lettera b), fino a quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui l'esposizione oggetto di misure di concessione è stata riclassificata come esposizione in bonis;

b) sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui l'esposizione è in prova, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;

c) nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da oltre 30 giorni.

6. Ai fini di cui al precedente comma 5, per "misure di concessione" si intendono concessioni accordate dal creditore al debitore che ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il creditore, fa riferimento a una delle seguenti azioni:

a) la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

b) il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.

Almeno le seguenti situazioni sono considerate misure di concessione:

a) nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali precedenti, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;

- b) nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali offerti nello stesso momento dal creditore a debitori con lo stesso profilo di rischio, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;*
- c) ai sensi dei termini contrattuali iniziali l'esposizione è stata classificata come esposizione creditizia deteriorata prima della modifica dei termini contrattuali o sarebbe stata classificata come esposizione creditizia deteriorata in assenza di modifica dei termini contrattuali;*
- d) la misura comporta la cancellazione totale o parziale dell'obbligazione debitoria;*
- e) il creditore approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è stata classificata come esposizione creditizia deteriorata prima dell'esercizio delle relative clausole, o sarebbe classificata come esposizione creditizia deteriorata se le clausole non fossero esercitate;*
- f) al momento o in prossimità della concessione del credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti del creditore e classificata come esposizione creditizia deteriorata o che sarebbe stata classificata come esposizione creditizia deteriorata in assenza di detti pagamenti;*
- g) la modifica dei termini contrattuali prevede il rimborso effettuato mediante presa di possesso della garanzia reale, se la modifica costituisce una concessione.*

Le seguenti circostanze costituiscono presunzione relativa del fatto che sono state adottate misure di concessione:

- a) il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni, almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica;*
- b) al momento o in prossimità della conclusione del contratto di credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti della banca scaduta da 30 giorni, almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione del nuovo credito;*
- c) il creditore approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è scaduta da 30 giorni o sarebbe scaduta da 30 giorni se le clausole non fossero esercitate.*

Ai fini della presente definizione, le difficoltà incontrate dal debitore nel rispettare i propri impegni finanziari sono valutate a livello di debitore, tenendo conto di tutti i soggetti giuridici del gruppo del debitore inclusi nel consolidamento contabile del gruppo e delle persone fisiche che controllano il gruppo.

7. Ai fini di cui al precedente comma 4, lettera a), per "inadempienze probabili" ("unlikely to pay") si intendono le esposizioni creditizie per le quali, a giudizio del creditore, è improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/ o interessi) alle sue obbligazioni creditizie, indipendentemente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore in cui opera il debitore).

Nell'ambito dell'esposizione creditizia qualificata come inadempienza probabile sono da includere tutte le esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione.

Le esposizioni al dettaglio possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola linea di credito, sempreché il creditore valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

8. Ai fini di cui al precedente comma 4, lettera b), punto 4), si intendono esposizioni creditizie deteriorate scadute e sconfinanti, quelle obbligazioni creditizie in arretrato che superano entrambe le seguenti “soglie di rilevanza”:

a) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);

b) l'1% dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

La soglia assoluta è determinata come somma di tutti gli importi delle obbligazioni creditizie in arretrato dovute dallo stesso debitore al creditore.

La soglia relativa è determinata come rapporto tra l'importo delle obbligazioni creditizie in arretrato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie del creditore verso lo stesso debitore.

Superate entrambe le soglie prende avvio il conteggio dei giorni di scaduto di cui alla definizione di default di un debitore riportata al precedente comma 4.

Nella determinazione delle soglie sono considerati gli importi in arretrato inerenti al capitale, agli interessi e alle commissioni e non è consentito compensare gli importi delle obbligazioni creditizie in arretrato con le linee di credito disponibili e non utilizzate.

I creditori che, ai fini della definizione di default per le esposizioni al dettaglio, adottano l'approccio per singola linea di credito (c.d. approccio per transazione) in luogo di quello per debitore, determinano le soglie di cui ai punti a) e b) con riferimento alla singola linea di credito.

9. Per effetto del combinato disposto dei precedenti commi 4 e 8, sono da intendersi in bonis quelle esposizioni creditizie scadute e/o sconfinanti da non oltre 90 giorni (o 180 nei casi previsti) e/o che sono scadute e/o sconfinanti senza superamento delle soglie di rilevanza. In tutti gli altri casi diversi, le esposizioni creditizie scadute e/o sconfinanti rientrano tra quelle “deteriorate”, e vanno riclassificate tra le “inadempienze probabili” qualora la classificazione di cui al precedente comma 7 rappresenti meglio il peggioramento del merito creditizio del debitore.

10. Per “sofferenze” si intendono il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dal creditore.

Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni.

L'intera esposizione comprende gli interessi contabilizzati e le spese sostenute per l'attività di recupero.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono incluse anche:

a) le esposizioni nei confronti di enti pubblici in stato di dissesto finanziario;

b) le esposizioni derivanti da contratti di leasing risolti per inadempimento del conduttore, fino a nuova locazione finanziaria dei medesimi beni ad altro conduttore o vendita dei predetti beni a terzi, con conseguente recupero del credito nei limiti della somma riscossa dalla vendita o computata a nuovo contratto di leasing, a prescindere dal riacquisto della piena disponibilità

del bene e fatti salvi i casi di estinzione di ogni ragione creditizia mediante accordi transattivo, che preveda la datio in solutum da parte dell'ex locatario in favore dell'ex locatore del controvalore economico peritato del suo diritto alla restituzione dell'eventuale plusvalenza derivante dalla vendita o rilocalizzazione del bene, con ampio e reciproco effetto liberatorio;

c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di esposizioni creditizie deteriorate oggetto di misure di concessione.

11. Per esposizioni creditizie oggetto di misure di concessione (forbearance) si intendono esposizioni creditizie, deteriorate o in bonis, a cui è stata applicata una misura di concessione di cui al precedente comma 6. Le esposizioni non sono considerate oggetto di misure di concessione se non sussiste il requisito della difficoltà del debitore nel rispettare i propri impegni finanziari. Qualora la concessione riguardi esposizioni verso debitori in bonis o esposizioni scadute e/o sconfinanti in bonis, il requisito della difficoltà del debitore nel rispettare i propri impegni finanziari si presume soddisfatto se la concessione riguarda un pool di intermediari.

Un'esposizione creditizia oggetto di misure di concessione può essere considerata in bonis dalla data di applicazione delle misure di concessione se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) tale applicazione non ha determinato la classificazione dell'esposizione come esposizione deteriorata;*
- b) l'esposizione non era considerata un'esposizione deteriorata alla data di applicazione delle misure di concessione.”.*

12. Le esposizioni creditizie cessano di essere classificate come esposizioni creditizie deteriorate se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) nel caso in cui non sono state oggetto di misure di concessione:

- 1. l'esposizione soddisfa i criteri applicati dal creditore affinché possa cessare di essere classificata come esposizione in stato di default e come esposizione che ha subito una riduzione di valore, ai sensi rispettivamente del precedente comma 3, lettere a) e b);*
- 2. la situazione del debitore è migliorata in tale misura che il creditore è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale alla scadenza;*
- 3. il debitore non ha importi arretrati da oltre 90 giorni.*

b) nel caso in cui sono state oggetto di misure di concessione:

- 1. le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni creditizie deteriorate;*
- 2. è trascorso almeno un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni creditizie deteriorate;*
- 3. dopo l'applicazione delle misure di concessione non vi sono importi in arretrato e il creditore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il rimborso integrale alla scadenza può essere considerato verosimile se il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:*

- *l'importo in arretrato prima che la misura di concessione fosse accordata, nei casi in cui vi erano importi arretrati;*
- *l'importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di concessione, se non vi erano importi in arretrato.*”.

Articolo 3 – Modifiche al Regolamento n. 2007-07 in materia di trattamento prudenziale dei crediti

1. All'articolo VII.II.4, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

“d) le coperture patrimoniali mancanti per le esposizioni creditizie deteriorate.”.

2. All'articolo VII.II.4, comma 2, è aggiunto il seguente ultimo punto:

“ lettera d), è pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo VII.III.11.”.

3. All'articolo VII.III.4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“3. Il sistema di ponderazione di cui ai precedenti commi è applicato ai valori registrati in contabilità ai sensi del Regolamento 2016-02, diminuiti dell'importo delle relative deduzioni dal patrimonio di vigilanza di cui all'articolo VII.II.4, comma 1, lettera d).”.

4. Dopo l'articolo VII.III.10 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo VII.III.11 - Copertura patrimoniale mancante per esposizioni creditizie deteriorate

1. L'importo complessivo delle coperture patrimoniali mancanti per le esposizioni creditizie deteriorate è calcolato come somma delle coperture patrimoniali mancanti determinate separatamente per ciascuna esposizione creditizia deteriorata.

2. La copertura patrimoniale mancante di ciascuna esposizione creditizia deteriorata è determinata come differenza tra l'importo di cui alla lettera a) e l'importo di cui alla lettera b), nel solo caso in cui il primo termine è maggiore del secondo:

a) la somma dei seguenti elementi:

I) la parte non garantita di ciascuna esposizione creditizia deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui all'articolo VII.III.12, comma 1;

II) la parte garantita di ciascuna esposizione creditizia deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui all'articolo VII.III.12, comma 2;

b) la somma dei seguenti elementi, purché riferiti alla stessa esposizione creditizia deteriorata:

I) svalutazioni analitiche e forfettarie di cui all'articolo III.II.6 del Regolamento n. 2016-02;

II) accantonamenti per garanzie ed impegni di cui all'articolo IV.IV.9 del Regolamento n. 2016-02;

III) altre deduzioni dal patrimonio di vigilanza;

IV) differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore, nel caso in cui un'esposizione creditizia deteriorata sia acquistata a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore.

3. La parte garantita dell'esposizione creditizia deteriorata è la parte dell'esposizione assistita da:

a) immobili;

- b) *garanzia reale di cui all'articolo VII.III.6, comma 3;*
 - c) *garanzia personale di cui all'articolo VII.III.7, a condizione che al soggetto garante sia attribuibile un fattore moltiplicativo per la controparte debitrice di cui all'articolo VII.III.4 non superiore al 20%.*
4. *La parte non garantita dell'esposizione creditizia deteriorata è pari alla differenza tra il valore dell'esposizione determinata ai sensi dell'articolo VII.III.13 e la parte garantita dell'esposizione di cui al comma precedente.*
5. *Sono escluse, ai fini del presente articolo, dalle esposizioni creditizie deteriorate, le aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.*

Articolo VII.III.12 – Fattori di ponderazione per esposizioni creditizie deteriorate

1. *Ai fini dell'articolo VII.III.11, comma 2, lettera a), punto I), si applicano i seguenti fattori:*
- a) *35% per la parte non garantita dell'esposizione creditizia deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;*
 - b) *100% per la parte non garantita dell'esposizione creditizia deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del quarto anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata.*
2. *Ai fini dell'articolo VII.III.11, comma 2, lettera a), punto II), si applicano i seguenti fattori:*
- a) *25% per la parte garantita dell'esposizione creditizia deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;*
 - b) *35% per la parte garantita dell'esposizione creditizia deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;*
 - c) *55% per la parte garantita dell'esposizione creditizia deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;*
 - d) *70% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita da immobili o costituita da un finanziamento su immobili residenziali assistito da garanzia personale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera c), da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;*
 - e) *80% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita da garanzia reale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera b), da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;*
 - f) *80% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita da immobili o costituita da un finanziamento su immobili residenziali assistito da garanzia personale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera c), da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno dell'ottavo anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;*
 - g) *100% per la parte dell'esposizione deteriorata creditizia garantita da garanzia reale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera b), da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;*

b) 85% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita da immobili o costituita da un finanziamento su immobili residenziali assistito da garanzia personale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera c), da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del nono anno successivo alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata;

i) 100% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita da immobili o costituita da un finanziamento su immobili residenziali assistito da garanzia personale di cui all'articolo VII.III.11, comma 3, lettera c), da applicarsi dal primo giorno del decimo anno dopo la classificazione come esposizione creditizia deteriorata.

3. In deroga al comma 2, in caso di garanzia personale di cui VII.III.11, comma 3, lettera c) rilasciata da un soggetto garante a cui sia attribuibile un fattore moltiplicativo per la controparte debitrice di cui all'articolo VII.III.4 pari allo 0%, ai fini dell'articolo VII.III.11, comma 2, lettera a), punto II), si applicano i seguenti fattori:

a) 0% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e sette anni dopo la classificazione come esposizione creditizia deteriorata;

b) 100% per la parte dell'esposizione creditizia deteriorata garantita, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione creditizia deteriorata.

4. In deroga al comma 1, se tra uno e due anni successivi alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata, all'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile di cui al comma 1 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.

5. In deroga al comma 2, se tra due e sei anni successivi alla classificazione come esposizione creditizia deteriorata, all'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile di cui al comma 2 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.

6. I commi 4 e 5 si applicano solo in relazione alla prima misura di concessione che è stata accordata da quando l'esposizione è stata classificata come esposizione creditizia deteriorata.

Articolo VII.III.13 – Valorizzazione delle esposizioni creditizie deteriorate ai fini della copertura patrimoniale mancante

1. Ai fini dell'articolo VII.III.11, comma 2, lettera a), il valore dell'esposizione creditizia deteriorata è pari al valore registrato in contabilità ai sensi del Regolamento 2016-02, incrementato delle svalutazioni analitiche e forfettarie di cui all'articolo III.II.6 del Regolamento n. 2016-02.”.

5. All'articolo VII.IX.11, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

“11. Le banche hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni in arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscandenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione di conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali delle banche.”.

Articolo 4 – Modifiche ai Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03 in materia di crediti scaduti e garanzie immobiliari

1. All'articolo VII.III.4, comma 1, la lettera c) è così sostituita:

“c) 50% per i crediti verso persone fisiche totalmente garantiti da “immobili residenziali” locati oppure utilizzati – o destinati ad essere utilizzati – direttamente dal mutuatario;”

2. All'articolo VII.III.4, comma 1, la lettera h) è così sostituita:

“h) 150% per le sofferenze ad eccezione di quelle di cui alle precedenti lettere d) ed e) per le quali il fattore moltiplicativo passa dal 50% al 100%;”

3. Al comma 3 dell'articolo VII.III.6, le parole “*diverse dall'ipoteca*” sono sostituite da “*diverse da quelle aventi ad oggetto immobili*”.

Articolo 5 – Modifiche alla Circolare n. 2012-03 sugli obblighi informativi periodici delle banche in materia di vigilanza prudenziale

1. Al paragrafo 5.5, la lettera a. è così sostituita:

“a. Ai fini di un compiuto controllo dei rischi creditizi, i SOGGETTI SEGNALANTI procedono ad aggiornare costantemente la valutazione dei crediti in essere, sulla base delle informazioni tempo per tempo disponibili sul merito creditizio dei debitori, con conseguente riallocazione delle esposizioni nella pertinente categoria (esposizioni creditizie deteriorate o esposizioni creditizie in bonis) in conformità a quanto disposto dal REGOLAMENTO.”

2. Al paragrafo 9.5, lettera c), l'ultimo punto è modificato come segue:

“ attribuire alle attività di rischio da ponderare al 100% i crediti garantiti da “immobili residenziali” per i quali non sia possibile individuare il tipo di controparte.”

3. Al paragrafo 16, lettera c), l'ultimo punto è modificato come segue:

“ presunto valore di realizzo dei crediti per cassa (distinto tra “esposizioni creditizie in bonis”, “sofferenze”, “altre esposizioni creditizie deteriorate”, “totale”).”

Articolo 6 – Modifiche alla Circolare n. 2013-01 sugli obblighi informativi periodici delle società finanziarie in materia di vigilanza prudenziale

1. Al paragrafo 5.4, la lettera a. è così sostituita:

“a. Ai fini di un compiuto controllo dei rischi creditizi, i SOGGETTI SEGNALANTI procedono ad aggiornare costantemente la valutazione dei crediti in essere, sulla base delle informazioni tempo per tempo disponibili sul merito creditizio dei debitori, con conseguente riallocazione delle esposizioni nella pertinente categoria (esposizioni creditizie deteriorate o esposizioni creditizie in bonis) in conformità a quanto disposto dal REGOLAMENTO.”

2. Al paragrafo 9.4, lettera c), l'ultimo punto è modificato come segue:

“ attribuire alle attività di rischio da ponderare al 100% i crediti garantiti da “immobili residenziali” per i quali non sia possibile individuare il tipo di controparte.”.

3. Al paragrafo 16, lettera c), l'ultimo punto è modificato come segue:

“ presunto valore di realizzo dei crediti per cassa (distinto tra “esposizioni creditizie in bonis”, “sofferenze”, “altre esposizioni creditizie deteriorate”, “totale”).”.

Articolo 7 – Modifiche al Regolamento n. 2014-02 in materia di rilevazione dei tassi soglia ai fini antiusura, ex articolo 207 C.P.

1. All'articolo 11, comma 1, la lettera c) è modificata come segue:

“c) esposizioni creditizie deteriorate oggetto di misure di concessione ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza;”.

2. All'articolo 11, il comma 4 è modificato come segue:

“4. Esposizioni creditizie deteriorate oggetto di misure di concessione ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni creditizie deteriorate oggetto di concessioni alla fine del trimestre di riferimento.”.

Articolo 8 – Modifiche alla Circolare n. 2015-02 sugli obblighi informativi in materia di centrale dei rischi

1. Al paragrafo 1.1 sono modificate le seguenti definizioni:

- *“**“Crediti in sofferenza” o “sofferenza”**: esposizioni creditizie in sofferenza o sofferenze di cui all'articolo I.I.3, comma 10 del Regolamento n. 2016-02;”;*
- *“**“Crediti scaduti e/o sconfinanti”**: esposizioni creditizie scadute e/o sconfinanti deteriorate di cui all'articolo I.I.3, comma 8 del Regolamento n. 2016-02;”;*
- *“**“Esposizioni deteriorate”**: esposizioni creditizie deteriorate di cui all'articolo I.I.3, comma 3 del Regolamento n. 2016-02;”;*
- *“**“Esposizioni in bonis”**: esposizioni creditizie in bonis di cui all'articolo I.I.3, comma 3 del Regolamento n. 2016-02;”;*
- *“**“Esposizioni oggetto di concessioni”**: esposizioni creditizie oggetto di misure di concessione o forbearance di cui all'articolo I.I.3, comma 11 del Regolamento n. 2016-02;”;*
- *“**“Inadempienze probabili”**: esposizioni creditizie inadempienze probabili (unlikely to pay) o inadempienze probabili di cui all'articolo I.I.3, comma 7 del Regolamento n. 2016-02;”;*
- *“**“Misure di tolleranza”**: misure di concessione di cui all'articolo I.I.3, comma 6 del Regolamento n. 2016-02;”;*
- *“**“Stato di default”**: default di un debitore di cui all'articolo I.I.3, comma 4 del Regolamento n. 2016-02;”.*

Articolo 9 – Modifiche alla Circolare n. 2017-03 sugli obblighi informativi in materia di bilancio d'impresa

1. All'articolo 1, è abrogata la definizione di “*crediti dubb?*” di cui alla lettera c).

2. All'articolo 1 è inserita la seguente definizione:

“*e-bis) “esposizioni creditizie deteriorate”: cfr. art. I.I.3, comma 3 del Regolamento n. 2016-02;”;*

3. All'articolo 4.1, il comma 3 è sostituito come segue:

“*3. In aggiunta a quanto indicato al comma precedente, entro il 30 giugno di ogni anno, i SOGGETTI DESTINATARI diversi dagli ENTI CREDITIZI sono tenuti a trasmettere l'elenco nominativo delle ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE (sofferenze, inadempienze probabili, scadute e/o sconfinanti), con l'indicazione degli importi erogati (valore del credito alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE al lordo delle rettifiche di valore apportate), dei recuperi e delle perdite previste.*

La predetta documentazione è da compilare assumendo come DATA DI RIFERIMENTO il 31 dicembre dell'anno precedente e non deve necessariamente essere oggetto di preventivo esame ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Qualora i SOGGETTI DESTINATARI non detengano ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE gli stessi devono comunque provvedere all'invio di una comunicazione negativa.”.

4. Dopo l'articolo 4.5 è inserito il seguente nuovo articolo 4.6:

“4.6 Trasmissione alla BCSM della segnalazione analitica relativa alle ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

1. Gli ENTI CREDITIZI sono tenuti alla trasmissione alla BCSM delle informazioni di dettaglio relative a ciascuna ESPOSIZIONE CREDITIZIA DETERIORATA.

2. L'obbligo informativo è assolto tramite la trasmissione alla BCSM di una segnalazione di vigilanza periodica. Con apposito manuale operativo saranno definite le istruzioni di compilazione e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste.”.

5. Il paragrafo 3.2 e relativa tabella sono così sostituiti:

“Tabella 3.2: situazione dei crediti per cassa verso ENTI CREDITIZI

Indicare la situazione delle esposizioni creditizie per cassa in essere alla DATA DI RIFERIMENTO del bilancio, specificando quelle rivenienti dalle operazioni di leasing finanziario e quelle oggetto di misure di concessione, come di seguito meglio riportato:

- *Rettifiche di valore complessive: rappresentano, per ciascuna categoria di esposizioni creditizie indicate nella tavola, l'insieme delle svalutazioni operate contabilmente, nel corso degli anni, sulle esposizioni stesse, sia in modo analitico (cioè su singole posizioni di credito) sia in via forfettaria su insiemi omogenei di esposizioni. Con riguardo alle esposizioni creditizie derivanti da operazioni di leasing, le rettifiche di valore, in presenza di un deterioramento della capacità di rimborso e della situazione economico patrimoniale del conduttore e degli eventuali garanti, riguardano sia i crediti espliciti, iscritti tra i crediti verso ENTI CREDITIZI, sia i crediti impliciti (credito residuo).*

- Esposizione netta: corrisponde, per ciascuna categoria, all'importo dell'esposizione creditizia indicata nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.
- Esposizione lorda: si ragguaglia alla somma dell'esposizione netta e delle rettifiche di valore complessive.
- Esposizioni creditizie in bonis: sono rappresentate dalle esposizioni creditizie non deteriorate.

La sottovoce "di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario" corrisponde all'ammontare del leasing finanziario e dei beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing e include sia il credito residuo (credito implicito) sia il canone scaduto e non incassato (credito esplicito).

Nel caso di contratti risolti per inadempimento del conduttore, l'esposizione complessiva (valori relativi ai canoni scaduti e al credito residuo) è appostata alla voce sofferenze.

Le voci dei totali della seguente tabella non coincidono necessariamente con i dati riportati negli schemi di bilancio tra i crediti verso ENTI CREDITIZI, tenuto conto dell'indicazione dei crediti originati dall'attività di locazione finanziaria essendo detti crediti rappresentati in bilancio anche tra le immobilizzazioni (cfr. anche tabelle 7.1, 8.1 e 26.1).

Categorie / Valori	31.12 .t			31.12.t-1		
	<i>Esposizione e lorda</i>	<i>Rettifiche di valore</i>	<i>Esposizione netta</i>	<i>Esposizione lorda</i>	<i>Rettifiche di valore</i>	<i>Esposizione netta</i>
A) Esposizioni creditizie deteriorate - di cui oggetto di misure di concessione - di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						

<p><i>A1. Sofferenze</i></p> <p>- di cui oggetto di misure di concessione</p> <p>- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario</p> <p><i>A2. Inadempienze probabili</i></p> <p>- di cui oggetto di misure di concessione</p> <p>- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario</p> <p><i>A3. Scadute e/o sconfinanti</i></p> <p>- di cui oggetto di misure di concessione</p> <p>- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario</p>						
<p>B) Esposizioni creditizie in bonis</p> <p>- di cui oggetto di misure di concessione</p> <p>- di cui scadute e/o sconfinanti</p> <p>- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario</p>						
Totale						

6. Il paragrafo 3.3 e relativa tabella sono così sostituiti:

“Tabella 3.3: dinamica dei crediti per cassa verso ENTI CREDITIZI

Si devono rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l'esercizio nell'ammontare delle esposizioni creditizie lorde. In particolare, nelle sottovoci:

- Interessi di mora: occorre indicare quelli maturati nell'esercizio al lordo della quota ritenuta non recuperabile;

- *Altre variazioni in aumento/ in diminuzione: si devono includere tutte le variazioni dell'esposizione creditizia lorda iniziale riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti (eventuali variazioni del valore dei crediti in valuta dipendenti dalle oscillazioni dei tassi di cambio, ecc). Quando l'importo di una variazione è significativo, occorre fornire dettagli informativi in calce alla tavola.*

Causali/Categorie	<i>Esposizioni creditizie deteriorate</i>			<i>Esposizioni creditizie in bonis</i>
	<i>Sofferenze</i>	<i>Inadempienze probabili</i>	<i>Scadute e/o sconfinanti</i>	
A) Esposizione lorda iniziale - di cui: per interessi di mora				
B) Variazioni in aumento B1. Ingressi da esposizioni creditizie in bonis B2. Ingressi da altre categorie di esposizioni creditizie deteriorate B3. Interessi di mora B4. Altre variazioni in aumento				
C) Variazioni in diminuzione C1. Uscite verso esposizioni creditizie in bonis C2. Uscite verso altre categorie di esposizioni creditizie deteriorate C3. Cancellazioni C4. Incassi C5. Realizzi per cessioni C6. Altre variazioni in diminuzione				
D) Esposizione lorda finale al 31.12.t - di cui: per interessi di mora				

7. Il paragrafo 3.4 e relativa tabella sono così sostituiti:

“Tabella 3.4: dinamica delle rettifiche di valore complessive dei “Crediti verso ENTI CREDITIZI”

Si devono rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nell'ammontare delle rettifiche di valore sulle esposizioni creditizie per cassa. In particolare nelle sottovoci:

- Rettifiche di valore (sottovoce B1 della tabella): si deve indicare l'importo corrispondente a quello indicato per i crediti per cassa nella omonima voce del conto economico incrementato dell'importo degli interessi di mora ritenuti irre recuperabili;
- Variazioni in aumento: occorre rilevare anche l'ammontare delle rettifiche di valore corrispondenti alla quota giudicata non recuperabile degli interessi di mora.

Categorie	<i>Esposizioni creditizie deteriorate</i>			<i>Esposizioni creditizie in bonis</i>
	<i>Sofferenze</i>	<i>Inadempienze probabili</i>	<i>Scadute e/o sconfinanti</i>	
A) Rettifiche di valore iniziali				
B) Variazioni in aumento B1. Rettifiche di valore - di cui: per interessi di mora B2. Utilizzi dei fondi rischi su crediti B3. Trasferimenti da altre categorie di esposizioni creditizie B4. Altre variazioni in aumento				
C) Variazioni in diminuzione C1. Riprese di valore da valutazione - di cui: per interessi di mora C2. Riprese di valore da incasso - di cui: per interessi di mora C3. Cancellazioni C4. Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni creditizie C5. Altre variazioni in diminuzione				
D) Rettifiche di valore finali al 31.12.t - di cui: per interessi di mora				

8. Al paragrafo 3.5 e 4.6, le parole “i crediti in sofferenza” sono sostituite con “le sofferenze”.

9. Alla Tabella 4.2, la prima riga “A) Da ipoteche” è sostituita con “A) Da garanzie immobiliari”;

10. Il paragrafo 4.3 e relativa tabella sono così sostituiti:

“Tabella 4.3: situazione dei crediti per cassa verso clientela

Indicare la situazione delle esposizioni creditizie per cassa in essere alla DATA DI RIFERIMENTO del bilancio, specificando quelle rivenienti dalle operazioni di leasing finanziario e quelle oggetto di misure di concessione, come di seguito meglio specificato:

- Rettifiche di valore complessive: rappresentano per ciascuna categoria di esposizioni creditizie indicate nella tavola, l'insieme delle svalutazioni operate contabilmente, nel corso degli anni, sulle esposizioni stesse, sia in modo analitico (cioè su singole posizioni di credito) sia in via forfettaria su insiemi omogenei di esposizioni. Con riguardo alle esposizioni creditizie derivanti da operazioni di leasing, le rettifiche di valore, in presenza di un deterioramento della capacità di rimborso e della situazione economico patrimoniale del conduttore e degli eventuali garanti, riguardano sia i crediti espliciti, iscritti tra i crediti verso clientela, sia i crediti impliciti (credito residuo).
- Esposizione netta: corrisponde, per ciascuna categoria, all'importo dell'esposizione creditizia indicato nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.
- Esposizione lorda: si ragguaglia alla somma dell'esposizione netta e delle rettifiche di valore complessive.
- Esposizioni creditizie in bonis: sono rappresentati dalle esposizioni non deteriorate.

La sottovoce “di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario” corrisponde all'ammontare del leasing finanziario e dei beni in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing e include sia il credito residuo (credito implicito) sia il canone scaduto e non incassato (credito esplicito).

Nel caso di contratti risolti per inadempimento del conduttore l'esposizione complessiva (valori relativi ai canoni scaduti e al credito residuo) è appostata alla voce sofferenze.

Le voci dei totali della seguente tabella non coincidono necessariamente con i dati riportati negli schemi di bilancio tra i crediti verso clientela, tenuto conto dell'indicazione dei crediti originati dall'attività di locazione finanziaria essendo detti crediti rappresentati in bilancio anche tra le immobilizzazioni (cfr. anche tabelle 7.1, 8.1 e 26.1).

Categorie / Valori	31.12 .t			31.12.t-1		
	Esposizione e lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta
A) Esposizioni creditizie deteriorate - di cui oggetto di misure di concessione - di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						

<p><i>A1. Sofferenze</i></p> <p>- di cui oggetto di misure di concessione</p> <p>- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario</p> <p><i>A2. Inadempienze probabili</i></p> <p>- di cui oggetto di misure di concessione</p> <p>- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario</p> <p><i>A3. Scadute e/o sconfinanti</i></p> <p>- di cui oggetto di misure di concessione</p> <p>- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario</p>						
<p>B) Esposizioni creditizie in bonis</p> <p>- di cui oggetto di misure di concessione</p> <p>- di cui scadute e/o sconfinanti</p> <p>- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario</p>						
Totale						

11. Il paragrafo 4.4 e relativa tabella sono così sostituiti:

“Tabella 4.4: dinamica dei crediti per cassa verso clientela

Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l'esercizio nell'ammontare delle esposizioni creditizie lorde (inclusi i crediti per leasing). In particolare nelle sottovoci:

- Interessi di mora: occorre indicare quelli maturati nell'esercizio al lordo della quota ritenuta non recuperabile;
- Altre variazioni in aumento/diminuzione: si devono includere tutte le variazioni dell'esposizione creditizia lorda iniziale riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti (eventuali variazioni del valore delle esposizioni

creditizie in valuta dipendenti dalle oscillazioni dei tassi di cambio, ecc.). Quando l'importo di una variazione è significativo, occorre darne esplicita evidenza nella tavola oppure in calce alla stessa.

Causali/Categorie	Esposizioni creditizie deteriorate			Esposizioni creditizie in bonis
	<i>Sofferenze</i>	<i>Inadempienze probabili</i>	<i>Scadute e/o sconfinanti</i>	
A) Esposizione lorda iniziale - di cui: per interessi di mora				
B) Variazioni in aumento B1. Ingressi da esposizioni creditizie in bonis B2. Ingressi da altre categorie di esposizioni creditizie deteriorate B3. Interessi di mora B4. Altre variazioni in aumento				
C) Variazioni in diminuzione C1. Uscite verso esposizioni creditizie in bonis C2. Uscite verso altre categorie di esposizioni creditizie deteriorate C3. Cancellazioni C4. Incassi C5. Realizzi per cessioni C6. Altre variazioni in diminuzione				
D) Esposizione lorda finale al 31.12.t - di cui: per interessi di mora				

12. Il paragrafo 4.5 e relativa tabella sono così sostituiti:

“Tabella 4.5: dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso clientela

Nella presente tabella occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nell'ammontare delle rettifiche di valore complessive sulle esposizioni creditizie per cassa nei confronti della clientela (inclusi i crediti per leasing). In particolare nelle sottovoci:

- Rettifiche di valore (sottovoce B1 della tabella): si deve indicare l'importo corrispondente a quello indicato per i crediti per cassa nella omonima voce del conto economico incrementato dell'importo degli interessi di mora ritenuti irre recuperabili;
- Variazioni in aumento: occorre rilevare anche l'ammontare delle rettifiche di valore corrispondenti alla quota giudicata non recuperabile degli interessi di mora.

Categorie	<i>Esposizioni creditizie deteriorate</i>			<i>Esposizioni creditizie in bonis</i>
	<i>Sofferenze</i>	<i>Inadempienze probabili</i>	<i>Scadute e/o sconfinanti</i>	
A) Rettifiche di valore iniziali				
B) Variazioni in aumento B1. Rettifiche di valore - di cui: per interessi di mora B2. Utilizzi dei fondi rischi su crediti B3. Trasferimenti da altre categorie di esposizioni creditizie B4. Altre variazioni in aumento				
C) Variazioni in diminuzione C1. Riprese di valore da valutazione - di cui: per interessi di mora C2. Riprese di valore da incasso - di cui: per interessi di mora C3. Cancellazioni C4. Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni creditizie C5. Altre variazioni in diminuzione				
D) Rettifiche di valore finali al 31.12.t - di cui: per interessi di mora				

13. La Tabella 20.3 è così sostituita:

“Tabella 20.3: situazione dei crediti di firma verso ENTI CREDITIZI

Categorie / Valori	31.12.t			31.12.t-1		
	<i>Esposizione lorda</i>	<i>Rettifiche di valore</i>	<i>Esposizione netta</i>	<i>Esposizione lorda</i>	<i>Rettifiche di valore</i>	<i>Esposizione netta</i>
A) Esposizioni creditizie deteriorate						

- di cui Sofferenze						
- di cui Inadempienze probabili						
- di cui Scadute e/o sconfinanti						
B) Esposizioni creditizie in bonis						
Totale						

14. La Tabella 20.4 è così sostituita:

“Tabella 20.4: Situazione dei crediti di firma verso clientela

Categorie / Valori	31.12.t			31.12.t-1		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta
A) Esposizioni creditizie deteriorate						
- di cui Sofferenze						
- di cui Inadempienze probabili						
- di cui Scadute e/o sconfinanti						
B) Esposizioni creditizie in bonis						
Totale						

15. Il paragrafo 28.5 e relativa tabella sono così sostituiti:

“Tabella 28.5: diverse tipologie di movimentazione dell’esercizio

Il totale generale deve corrispondere al valore iscritto in bilancio alla voce 140 e al totale della precedente tabella 28.4.

Nelle colonne “analitiche / forfettarie” si deve segnalare se la svalutazione è analitica o forfettaria.

	31.12.t		31.12.t-1	Variazioni	
	Analitiche	Forfettarie		Importo	%
A - Totale svalutazioni crediti per cassa:					
Svalutazioni crediti – sofferenze					
Svalutazione crediti – inadempienze probabili					
Svalutazioni crediti – scaduti e/o sconfinanti deteriorati					
Svalutazione crediti - altre esposizioni creditizie					
B - Totale perdite su crediti per cassa:					
Sofferenze					
Inadempienze probabili					
Scaduti e/o sconfinanti deteriorati					
Altre esposizioni creditizie					

<i>Totale rettifiche di valore su crediti per cassa</i> (A+B)					
<i>C) Totale accantonamenti per garanzie ed impegni</i> <i>Garanzie</i> <i>Impegni</i>					
<i>Totale Generale (A+B) + C</i>					

16. La Tabella 28.6 è così sostituita:

“Tabella 28.6: composizione della voce 150 “Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie ed impegni”

	<i>31.12.t</i>	<i>31.12.t-1</i>	<i>Variazioni</i>	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
<i>Riprese di valore</i>				
<i>- di cui su sofferenze</i>				
<i>- di cui su inadempienze probabili</i>				
<i>- di cui scaduti e/o sconfinanti deteriorati</i>				
<i>- di cui altre esposizioni creditizie</i>				

Articolo 10 – Modifiche alla Circolare n. 2017-04 sugli obblighi informativi in materia di situazione contabile (SC)

1. All'articolo 1, comma 1, è abrogata la definizione di “*crediti dubbi*” di cui alla lettera e).

2. All'articolo 1, comma 1, è inserita la seguente definizione:

“*j-bis) “esposizioni creditizie deteriorate”: cfr. art. I.I.3, comma 3, del Regolamento n.2016-02;”;*

3. Al paragrafo 20, comma 2, le parole “*i crediti in bonis, i CREDITI DUBBI*” sono sostituite con “*le esposizioni creditizie in bonis, le ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE*”.

Articolo 11 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 15 maggio 2023.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 si applicano ai crediti concessi dal 1° gennaio 2024, posto che con riguardo alle esposizioni creditizie deteriorate relative ai crediti concessi prima di tale data trova applicazione quanto previsto dalla *Circolare n. 2023-01 sulla copertura minima delle esposizioni creditizie deteriorate di banche*, con conseguente applicazione, in questo secondo caso, di quanto previsto all'articolo 3, commi 1,

2 e 3 con riferimento alle coperture minime prudenziali effettuate ai sensi della Circolare medesima. In caso di modifica in data successiva al 1° gennaio 2024 dei termini e delle condizioni di un'esposizione creditizia sorta prima del 1° gennaio 2024 che determina l'aumento dell'accordato operativo, l'esposizione creditizia si considera sorta alla data in cui si applica la modifica.

3. Le modifiche di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2024, data entro cui le banche e le società finanziarie riclassificano i crediti esistenti in conformità alle nuove categorie e definizioni introdotte.

4. La percentuale pari all'1% relativa alle “*soglie di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (scadute e/o sconfinanti)*” di cui all'articolo 2, comma 1 si applica dal 1° gennaio 2028. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, in luogo dell'1%, si applicano le percentuali come di seguito indicate:

- 5% dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- 3% dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026;
- 2% dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

5. Le modifiche di cui agli articoli 5, 6 e 10 trovano applicazione dalla segnalazione avente data di riferimento l'ultimo giorno del primo trimestre 2024.

6. Le modifiche di cui agli articoli 7 e 8 si applicano dal 1° gennaio 2024.

7. Le modifiche di cui all'articolo 9 si applicano dal bilancio d'esercizio relativo all'anno 2024.

8. Ogni riferimento a “*crediti dubbi*” contenuto all'interno delle vigenti disposizioni di vigilanza, ulteriore rispetto a quelli già oggetto di espressa modifica ai sensi dei precedenti articoli, viene sostituito con “*esposizioni creditizie deteriorate*”.

Articolo 12 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).